

INSERZIONI

PREZZI DA CONVENIRSI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Unione Popolare di Montalcino

Conto corrente con la posta

LIBERTAS

Organo dell'Unione Popolare di Montalcino

ESCE LA SECONDA E LA QUARTA DOMENICA D'OGNI MESE

ABBONAMENTI

ABBONAMENTO

d' incoraggiamento L. 5,00

ordinario 2,00

Una copia separata cent. 5

SOMMARIO

1. Estratto dal Verbale dell' adunanza del Consiglio Comunale del 22 Settembre 1907
2. Controricorso dell' Avv. Dott. Carlo Padelletti alla G.^a P.^o A.^a
3. Ricorso dell' Avv. Giuseppe Angelini alla G.^a P.^o A.^a
4. Ricorso del sig. Ulisse Francalanci alla G.^a P.^o A.^a

Estratto dal Verbale dell' Adunanza del Consiglio Comunale del 22 Settembre u. s.

CONSIGLIO COMUNALE — Ricorso contro l' elezione dell' Avv. Sig. Carlo Padelletti. Provvedimenti.

Viene data lettura di detto ricorso e della difesa del Consigliere Avv. Padelletti il quale si assenta dalla sala.

La parola è all' Avv. Signor Tozzi, il quale dice che per le stesse ragioni accennate per la precedente deliberazione non si tratta sul merito. Tuttavia non può esimersi dal richiamare l' attenzione del Consiglio sulla morale che insegna l' astiosa favola della pretesa incompatibilità dell' avv. Carlo Padelletti e che è questa: Chi con abnegazione e con sacrifici d' ogni genere crea istituzioni o servizi a beneficio del proprio paese può divenire indegno di aspirare alla sua rappresentanza.

Gli antichi che la sapovano lunga sentenziavano: non far mai bene e non aver mai male. Ed il Padelletti che nella sua lunga vita di sacrificio non ha raccolto che le maledizioni dei superbi e l' ingratitude degli umili, dovrebbe oggi provare l' amara verità dell' antico proverbio, per avere indotto sua madre a beneficiare la nostra città ed a liberarla dal deturpante suo antico sistema d' illuminazione; sol perchè l' avrebbe aiutata materialmente e moralmente a superare le difficoltà enormi della sua audace filantropia; con atti di amministrazione ai quali era sicuramente tenuto nella sua qualità di unico figlio e di convivente.

Questi rilievi, egli dice, devono essere tenuti presenti dai Consiglieri per guidare la loro coscienza tra le oscure disquisizioni giuridiche che si sono fatte su questa questione, nel ricordo che legge e morale non sono termini antinomiali, ma che questa deve tenersi presente per dare di quella la giusta interpretazione.

Detto ciò legge il seguente ordine del giorno: Il Consiglio Comunale

ritiene: che per quanto si riferisce all' acquisto periodico e non esclusivo degli oggetti di cancelleria ed alla non esclusiva periodica ordinazione degli stampati comunali alla Tipografia dell' Avv. Sig. Carlo Padelletti volta per volta ad libitum dal Sindaco o dalla Giunta, senza espressa e specifica deliberazione consultare e senza particolare stanziamento in bilancio, non debba farsi luogo a dichiarazione d' ineleggibilità perchè con ciò non

si viene a porre in essere tra l' Avv. Padelletti e il Municipio un rapporto reciprocamente obbligatorio e continuativo che lasci temere nel suo svolgimento quel contrasto d' interessi che l' art. 23 della legge Com. e Prov., mira a prevenire ed a reprimere e a tal riguardo la sua posizione verso il Municipio è identica a quella dei consiglieri Ciacci Luigi e Cino Padelletti;

che, per quanto si riferisce alla di lui aperta compartecipazione sull' appalto per il servizio della luce elettrica della Città; osserva che dai fatti, che dal ricorrente sig. Francalanci si affermano e che il Cons. Padelletti sostanzialmente, non contesta, non si ottiene la prova di quella cointeressenza che la legge esige perchè possa farsi luogo a quella restrizione di un elementare diritto politico, che contro l' avv. Padelletti si domanda. Il fatto che sua madre Sig.ra Zumpt vanta sui beni che a Lui appartengono il diritto uxorio ed un diritto di comproprietà sulla misura di $\frac{1}{8}$, a nulla conclude per l' asserita sua compartecipazione nell' appalto del servizio della luce elettrica dalla detta sua madre concluso con il Municipio. Né la conclusione può essergli conferita dall' attempatamente equivoco della costruzione dello stabilimento generatore dell' energia su terreno comune, dal momento che quella dell' art. 488 del Cod. Civ. è una semplice presunzione, e al Municipio dagli atti risulta che di tale stabilimento, la Signora Zumpt è la sola proprietaria com' è la sola persona che si sia contrattualmente obbligata verso il Municipio. Niente di più naturale infatti che anche nell' ipotesi sempre sostenuta dall' avv. Padelletti, questi abbia liberalmente permesso a sua madre di costruire lo stabilimento in parola, su terreno comune, senza volere e senza avere con ciò un contratto sullo stabilimento costruito un diritto di comproprietà e molto meno un diritto di cointeressenza. Né l' equivocità manifesta di questi fatti si dillega per la circostanza che l' avv. Padelletti figura come contraente solidale con sua madre di due mutui concessi dal "Monte dei Paschi", e dalla "Banca popolare di Siena". Non risulta anzitutto che tali mutui siano stati stipulati a favore dello Stabilimento industriale; e quand' anche ciò fosse, ne conseguirebbe che l' avv. Padelletti avrebbe concorso a sollevare la propria madre dagli imbarazzi finanziari di una audace iniziativa che egli le ha suggerito, ma non proverebbe ancora che egli vi è cointeressato perchè tali atti non vi costituiscono a di lui favore diritti di proprietà o di cointeressenza qualsiasi.

Anche la convivenza comune ed il di lui constatato interessamento alle fortune e difficili vicende dello Stabilimento in rappresentanza di sua madre costituiscono altri fatti equivoci nel senso che non dimostrano in lui una condizione di consocio e nemmeno di mandatario. Invero l' avv. Padelletti pur non essendo socio o mandatario avrebbe mancato al proprio dovere di figlio se non avesse concepiti gli atti amministrativi che gli si rimproverano, dopo avere avventurata sua madre inesperta di cose industriali, d' età avanzata ed anche poco pratica del nostro linguaggio, in una azienda così complessa come è quella di cui si tratta.

Per queste ragioni:

considerato che tutti i precedenti e soprattutto la provata onestà e lealtà dell' avv. Padelletti consigliano ad accogliere, nel dubbio, le di lui spiegazioni esclusive della propria compartecipazione nelle sorti del ricordato stabilimento, e che quindi debba ritenersi la di lui cointeressenza in nulla diversa da quella che ogni figlio può avere nelle industrie e nei beni dei suoi genitori e che da sola per giurisprudenza costante, non vale a costituire una causa di ineleggibilità;

Ricordato che la giurisprudenza e la dottrina insegnano che certe disposizioni limitative dell' esercizio di elementari diritti in genere e quella legge comunale e provinciale in specie, debbono interpretarsi nel senso più ristretto per non incorrere, come sarebbe nel caso, nel pericolo di privare la cosa pubblica dell' opera solerte, saggia e disinteressata dei migliori;

Rilevato in fine che nelle fattispecie, date le origini e gli scopi passati ed attuali dello stabilimento di cui si parla, una dichiarazione d' ineleggibilità condurrebbe all' assurdo morale che una vita di sacrifici e di attività spesa a favore del paese, sarebbe, come il pretesto di una meschinamente speculazione, elevata a ragione di demerito e diminuzione di diritti.

Delibera

di respingere il ricorso inoltrato dal sig. Ulisse Francalanci per far dichiarare ineleggibile il sig. Avv. Padelletti.

Contro questa proposta non vengono elevate osservazioni, per cui è messa a proposito e resta vinta avendo riportato l' unanimità di voti N. ro resi segretamente e controllati dai signori Orsi, Cavaglioni e Tozzi.

Controricorso dell' Avv. Carlo Padelletti alla Giunta Provinciale Amministrativa.

Dinanzi alla Giunta Provinciale Amministrativa per la Provincia di Siena, in replica alle ragioni dedotte dal sig. Ulisse Francalanci avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Montalcino, che respingeva il suo ricorso inoltrato per far dichiarare la mia ineleggibilità,

OSSERVO:

Il ricorrente sig. Francalanci, o chi per esso, con abilità ma non con sincerità, cerca di alterare i termini del dibattito e travisare per amor di causa, la posizione precisa dei fatti.

Invero la mia ineleggibilità, ai sensi dell' art. 23 della legge comunale e provinciale, non può esser dichiarata che sulla base di una dimostrata cointeressenza mia nell' appalto per il servizio della luce elettrica assunto da mia madre.

Ogni e qualsiasi altra cointeressenza e comunione d' interessi, che io possa avere con mia madre, tanto nella famiglia, come nel patrimonio non può costituir mi ineleggibile. La convivenza, la reciproca prestazione di servizi, la comunione dei beni ereditati dalla povera sorella Sofia, non conducono di certamente di per se alla mia ineleggibilità, per la semplice ragione che non mi conferiscono di per se diritto od obbligo alcuno

nella impresa industriale, creata da mia madre con capitali propri e della quale l'appalto per il servizio pubblico della luce elettrica è un'emanazione.

Potrebbe infatti il comune, in base a tali elementi di fatto chiamarmi a rispondere di una eventuale inadempienza al contratto? Evidentemente no. A quanti mai succede nella vita, nel libero esercizio e personale esplicitamento delle proprie energie di avere comunanze familiari e contingenti cointeressenze di patrimonio, senza che i conviventi e cotali cointeressati non possano nemmeno pensare ad avere dei diritti o degli oneri in confronto del patrimonio creato dalla attività personale di costoro. E mia madre potrebbe centuplicare i propri rapporti contrattuali con il Comune e con qualsiasi altro terzo, senza che dal fatto della nostra convivenza, come pure da quello della indivisione di una coeredità e della prestazione di servizi personali anche in ordine alla esecuzione di detti contratti, possano sorgere conseguenze giuridiche a mio riguardo.

Tali fatti non possono considerarsi adunque che qualelementi dimostrativi di una mia cointeressenza nell'appalto in parola, di una qualsiasi partecipazione cioè a quel corrispettivo, che il Comune deve a mia madre.

Or questa partecipazione può essere secondo la legge diretta o indiretta. Non si può certamente parlare di partecipazione diretta, perchè il contratto è concluso da mia madre e non da me: si può nel mio caso parlare di partecipazione indiretta nel senso giuridico della parola?

Ecco il punto vero del dibattito. Una partecipazione lucrativa indiretta nel mio caso non può muoversi che da questi due presupposti: o che io sia l'istitutore, il rappresentante di mia madre nell'esecuzione dell'appalto, o che io sia consocio della ditta che lo ha assunto. Fuori da questo terreno si trascende evidentemente in forme e criteri di natura intima e semplicemente eventuali, che sfuggono ad ogni apprezzamento giuridico e contro i quali l'interesse pubblico è sufficientemente ed espressamente salvaguardato dalle disposizioni dell'art. 273 della stessa legge invocata.

Che io non sia l'istitutore o il rappresentante di mia madre nell'esecuzione del contratto di appalto di cui è discusso è detto dal contratto stesso ed è controllato dal atto accertato dalla stessa deliberazione consigliere investita - che altri sono stati, nelle forme prescritte, additati come rappresentanti al Municipio. Ed il fatto salutarlo e non frequente di aver io sottoscritti per mia madre, forse assente od altrimenti impossibilitata, taluni contratti di luce elettrica con dei Privati, non contraddice a ciò e per chi giudichi le cose senza livore di parte, ne sono sufficiente spiegazione quei rapporti di scambievole assistenza che possono e devono intercedere fra una mamma affettuosa ed un figlio devoto, che con essa convive. E questo mi dispensa dal rilevare che una giurisprudenza forse prevalente e secondo il mio modesto parere, più giuridica e più liberale, non ritiene inelleggibili i mandatari degli appaltatori, perchè nell'esecuzione del contratto, i cui termini coincidono con quelli del mandato ad essi conferito, essi non tutelano un proprio interesse e non contraggono personali responsabilità e l'eventuale contrasto d'interessi non può sorgere tra di essi ed il Municipio, contro di cui, per il principio giuridico della rappresentanza, sta sempre la persona e l'interesse personale del mandante.

L'unica ragione d'inelleggibilità potrebbe adunque - dopo questo - rintracciarsi nella dimostrata esistenza di un rapporto di società che interceda fra me e mia madre in ordine al ser-

vizio assunto ed al corrispettivo che vi si compete, o quanto meno - a tutto concedere - nei riguardi dello stabilimento industriale che fornisce l'energia elettrica occorrente.

Ora io ho sempre negato e nego recisamente l'esistenza di una tale società. Guardiamo allora un momento, che cosa mai il Sig. Francalanci o chi per esso, deduce per smentirmi, insieme alla maggioranza del Consiglio comunale, che nella piena conoscenza delle cose, in una piccola città come Montalcino, ha creduto rendere omaggio alla mia lettera e farsi più che giudice, testimone della verità del mio asserto.

Vedemmo già come la convivenza, la comunione di beni creata da una sopravvenuta eredità, le mie prestazioni personali - non estese del resto a faccende relative ai rapporti con il Municipio - costituiscano fatti del tutto equivoci in ordine alla prova della esistenza di un mandato o di una società irregolare.

Potranno tali elementi di fatto divenire conclusivi per la circostanza che lo stabilimento sorge su di un tratto di terreno divenuto comune in dipendenza della morte di un comune congiunto? Non mi par serio, che ciò si sostenga. Era naturale che ciò avvenisse. E sarebbe stato strano, che mia madre, per i suoi tentativi industriali, fosse andata in cerca di altri terreni, quando ne aveva dei propri che meglio degli altri corrispondevano allo scopo. E sarebbe stato più strano, che io lo avessi impedito. Ma il sig. Francalanci o chi per esso dimentica che quella dell'art. 448 del Codice civile, è una presunzione juris tantum, che può esser vinta dalla prova contraria, la quale darebbe luogo alla applicazione del successivo art. 452. E la prova contraria è di fronte al Municipio costituita dallo stesso contratto di appalto ed è controllata dalle disposizioni della locale Agenzia delle Imposte e dai deliberati della stessa Commissione mandamentale, per le imposte difette, composta di uomini di ogni parte e completamente al corrente di tutto. Tantochè tanto la imposta di ricchezza mobile, come quella sui fabbricati sono applicate in riguardo soltanto a mia madre. Ed in ciò sta la dimostrazione sicura che io non sono, ed agli effetti del contratto e così agli effetti fiscali non sono stato considerato mai, comproprietario dello stabilimento industriale o consocio delle industrie, che vi si esercitano.

Rimane la garanzia solidale da me prestata a mia madre di fronte al Monte dei Paschi e di fronte alla Banca popolare. Ma anche questo fatto prova sul serio, che io sono socio di mia madre? Bisognerebbe intanto cominciare a dimostrare, che quei mutui furono contratti per lo stabilimento. E se anche fossero stati contratti per lo stabilimento, si può dire sul serio che da essi emerge la prova sicura che io sono divenuto socio o comproprietario dello stabilimento stesso? E perchè non possono e debbono ritenersi - come sono - pure e semplici fidejussioni, che io ho fatte a mia madre per aiutarla a superare le difficoltà di una impresa che io stesso le aveva suggerita per il bene della nostra città? Ed in questo caso come si potrebbe parlare di cointeressenza giuridica che è sinonimo di corresponsabilità e di compartecipazione in una qualsiasi obbligazione assunta da mia madre coll'esercizio delle industrie impiantate? Io potrei divenire dimani, in via di rivalsa, un suo creditore, ma son tutt'altro che socio. E la fidejussione inotal guisa prestata per essa a favore del Monte dei Paschi e della Banca popolare, non può presumersi estesa ed operativa in confronto dall'appalto della luce elettrica per le precise disposizioni dell'art. 1902 del Codice civile.

Ed ho finito: alla On. Giunta, il decidere.

se io per tutto ciò debba deporre il mandato che da tanti anni ed anche in identiche condizioni, la grande maggioranza dei miei concittadini mi ha confermato e che la superiore autorità non ebbe mai a contestarmi fino a che l'interesse personale ed il livore di parte non mi ebbero aizzato contro il sig. Ulisse Francalanci. Il quale non senza causa - l'inchiesta Brignone insegnandomi che Voi non teniate alcun conto del carattere filantropico e non speculativo della impresa nella quale mi vuole interessato.

Dev.mo

Carlo Padelletti

Montalcino, 30 ottobre 1907.

Ricorso dell'Avv. Giuseppe Angelini alla Giunta Provinciale Amministrativa.

All' Ill.mo Sig. Comm. Prefetto e Componenti la Giunta Amministrativa della Provincia di Siena

Il sottoscritto valendosi del disposto dell'Articolo 87 della Legge Comunale e Provinciale ricorre alle SS. LL. III.me per reclamare contro la deliberazione presa dal Consiglio Comunale di Montalcino nell'Adunanza del 27 Agosto u. s. con la quale accogliendo il ricorso presentato dal Consigliere Cavaglioni dichiarava la mia decadenza dalla carica di Consigliere: ai motivi in detto ricorso esposti si oppone:

Che la Banca di Sconto e Depositi in Montalcino fu regolarmente costituita in Società anonima per azioni, autorizzata con R. Decreto 13 Maggio 1873.

Che il Consiglio di Stato ha ripetutamente espresso il parere che non solo gli Azionisti ma anche i componenti il Consiglio di Amministrazione di una Banca costituita in Società anonima possono rivestire la carica di Consigliere Comunale; vedasi circolare del Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Imposte Dirette Div. II N. 7749 in data 13 Agosto 1902, ai Prefetti ed Intendenze di Finanza.

Che nel Codice di Commercio non vi è alcuna disposizione che stabilisca un limite al numero degli azionisti, e che le Società anonime perdano la loro qualità di Società di capitali ed assumano quella di Società di persone quando il numero degli Azionisti sia ristretto e sia rimasto invariato per più anni. E quindi affatto arbitraria l'osservazione fatta nel suddetto ricorso, che la Banca soprannominata sia di fatto una vera e propria Società in nome collettivo, perchè non ha che sei Azionisti e perchè non avvengono frequenti cessioni delle sue azioni.

Che del resto non è vero che sia rimasto invariato il numero e le persone degli Azionisti essendo avvenute varie trasmissioni di azioni dal giorno della costituzione della Società fino a pochi anni sono in seguito a decessi di azionisti e trapassi di azioni. E l'ultimo di questi data soltanto dal 30 Aprile del 1903.

Che le norme stabilite dallo Statuto della Banca per la cessione delle azioni concordano esattamente con il disposto dell'Art. 266 del Codice di Commercio. E che le convenzioni segrete di cui parla il ricorso esistono soltanto nella mente degli estensori del ricorso medesimo.

Che non è assolutamente vero che sia stato impossibile l'acquisto di azioni nemmeno a prezzi esagerati, perchè ben volentieri il sottoscritto le avrebbe cedute per il loro valore effettivo solamente, ma non consta che né alla Direzione, né ad ogni singolo azionista, ne sia mai stata fatta domanda.

Che nel 1902, quando il Consiglio Comunale deliberava la conferma dell'Esattoria alla Banca

di Sconto e Depositi, il sottoscritto copriva già la carica di Sindaco, per questo fatto fu reclamato all'Ill.mo Sig. Prefetto, ma la deliberazione consiliare di conferma fu senz'altro approvata.

Che in ultimo al seguito di richiami fatti da alcuni Consiglieri sulla mia incompatibilità a coprire la carica di Sindaco, per essere fratello del Direttore della Banca assuntrice il servizio dell'Esattoria, su proposta del sottoscritto, il Consiglio unanime mi incaricava di sottoporre il caso mio e di altri Consiglieri al giudizio del Signor Prefetto, il medesimo mentre in me ed in pari non ravvisava la voluta incompatibilità, in pari tempo invitava il Consiglio a deliberare la decadenza di altri dall'ufficio di Consigliere.

Ora per le susepote ragioni di diritto e di fatto il sottoscritto nutre speranza che le SS. LL. Ill.me vorranno annullare la deliberazione del Consiglio Comunale di Montalcino già citata, ed invitare il Consiglio medesimo di prendere atto delle mie dimissioni dall'Ufficio di Consigliere, presentate già prima, che dall'Ufficiale Giudiziario mi fosse notificato il ricorso sottoscritto dal Consigliere Cavaglioni.

IL RECLAMANTE

Cav. Avv. G. Angelini

Montalcino, 29 Settembre 1907

Ricorso del sig. Ulisse Francalanci alla Giunta Provinciale Amministrativa.

Ill.mo Signor Comm. Prefetto e Componenti la Giunta Provinciale Amministrativa di

Siena

Il Consigliere Cavaglioni Angelo con ricorso debitamente notificatomi a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario Sig. Rimorini proponeva a questo Consiglio Comunale la mia decadenza dalla carica di Consigliere, basando la sua richiesta sulla pretesa mia incompatibilità per essere stato dichiarato responsabile civilmente dalla mia gestione di Rettore dello Spedale di S. Maria della Croce. Quel Comune accogliendo il presentato ricorso con deliberazione del 27 Agosto u. p. statami notificata il 30 di detto mese a mezzo del Donzello Comunale Faneschi Pietro mi dichiarava decaduto dall'Ufficio in parola.

Valendomi ora del diritto accordatomi dalle vigenti disposizioni di legge avanzo alla S. V. Ill.ma il presente ricorso dichiarando che il deliberato che sopra evidentemente apparisce costituzionale e privo di qualsiasi effetto giuridico per essere basato sopra una decisione, che sebbene emessa da un consenso rispettabilissimo quale è l'On. Commissione di Assistenza e Beneficenza pubblica, non può avere forza di titolo esecutivo, spettando solo in tale diritto alla competente Autorità Giudiziaria, la quale decide dopo aver sentite ambedue le parti interessate.

La mia decadenza pertanto non poteva e non può pronunciarsi fino a tanto che l'Autorità Giudiziaria non avrà accertata definitivamente l'esistenza di tale responsabilità con sentenza passata in giudicato, non avendo la decisione della Commissione di Assistenza e Beneficenza pubblica altro scopo che quello di ordinare i soli atti conservativi.

Per questi motivi ricorro all'On. Giunta Provinciale Amministrativa domandando che si compiacca dichiarare nulla e di nessun effetto la suindicata deliberazione del Consiglio Comunale di Montalcino in data 27 Agosto, e conseguentemente a reintegrarmi nell'Ufficio di Consigliere Comunale in attesa che l'Autorità Giudiziaria emetta il suo illuminato e cosenzioso responso a mio riguardo.

Fidando nell'equità degli Onorevoli Componenti la Giunta Provinciale Amministrativa, col dovuto rispetto mi dichiaro

Dev.mo
Ulisse Francalanci

Montalcino, 29 Settembre 1907

CRONACA

CONSIGLIO COMUNALE.— Adunanza del 15 corrente.

Presenti i Signori: Ing. Giovanni Costanti, Sindaco ed i Consiglieri Sigg. Cavaglioni, Ciacci G., Ciacci L., Corbelli, Luciani, Monaci, Nozzoli C., Nozzoli G., Orsi, Padelletti avv. Carlo, Padelletti Cino, dott. Sebastiani, avv. Tamanti.

Fra i varii affari iscritti all'ordine del giorno, due erano di grande importanza: la nomina del Direttore Sanitario dell'Ospedale e la provvista dell'acqua potabile.

Circa la nomina del Direttore Sanitario dell'Ospedale fu approvato, ad unanimità di voti, l'ordine del giorno presentato di pieno accordo con la Giunta dal Consigliere dott. Sebastiani che qui riportiamo per intero:

« Il Consiglio su analoga proposta della Giunta, che fa sua;

Attesochè le ragioni per le quali la minoranza consiliare prima e la maggioranza poi in via di adesione ebbero a ricorrere contro il Concorso per la nomina del Direttore sanitario dello Spedale, furono da un lato la rivendicazione di conculcati secolari diritti del Comune, di sconosciuti per la prima volta nel Concorso in parola e dall'altro la necessità di impedire che l'artificiosità partigiana delle condizioni del concorso stesso creasse un pregiudizio ai concorrenti ed allo Spedale;

Constatato che per quello che si attiene al primo ordine di ragioni la già deliberata riforma organica di tale istituto consacra definitivamente i diritti che il Comune in nome della legge e della tradizione, voleva rivendicare;

Constatato pure che per quello che si attiene al secondo ordine di ragioni la premessa della relazione dei commissari ed i risultati stessi del concorso fanno ritenere che tale pericolo non si ebbe a tramutare in una ingiusta realtà;

Ritenuto che per ragioni di equità e per giusto attestato di benemeranza verso il dott. Laghi che fin qui ha lodevolmente coperto l'Ufficio di Direttore interinale, è doveroso accordargli un equo termine affinché egli possa provvedere al proprio avvenire, già sacrificato nell'interesse del nostro Ospedale con la sua renuncia all'ufficio di primo assistente della Clinica medica del Policlinico di Siena;

Ritenuto pure che tale termine è necessario per ottenere un buon ordinamento del servizio sanitario e provvedere così in modo adeguato al servizio medico dello Spedale;

DELIBERA

- 1.) di non impugnare, nella via additata dallo stesso Decreto di irricevibilità il ricordato ricorso.
- 2.) di provvedere pertanto alla nomina del titolare in conformità del risultato del concorso stesso.
- 3.) di far voti presso l'Amministrazione Ospitaliera perchè conceda al Direttore interino dott. Laghi Augusto, mesi sei a decorrere dal 1° Dicembre prossimo per consegnare all'eletto l'ufficio».

In seduta segreta il Consiglio passò alla nomina del Chirurgo e risultò eletto con voti 13 favorevoli su quattordici Consiglieri presenti il dott. Vincenzo Quercioli.

Fra i valorosi concorrenti che erano stati dichiarati eleggibili dalla Commissione tecnica, siamo lieti che il Consiglio abbia eletto colui, che era stato classificato primo.

Oltre gli ottimi titoli scientifici sappiamo che il dott. Quercioli ha una statistica di numerose ed importanti operazioni, che per varii mesi rese la Clinica Chirurgica di Siena, nell'assenza dell'Illustre Prof. Biondi e che ha dato prove non dubbie di essere un valente chirurgo, come occorreva per il nostro Ospedale.

Circa la provvista dell'acqua potabile la Giunta propose al Consiglio di deliberare l'acquisto di 6 litri d'acqua al minuto secondo dalle sorgenti del Vivo, acqua che dovrà servire per la Città e per le frazioni di Castelnuovo, S. Angelo e Torrenieri. Propose inoltre d'impegnarsi col Comune di Siena per un canone annuo provvisorio di circa Lire 1241 per il contributo del nostro Comune nelle spese della presa dell'acqua e della costruzione dell'acquedotto per circa Km. 7 dalla sorgente, tratto pel quale l'acquedotto sarà comune. Tale contributo è proporzionato alla quantità d'acqua che prende il nostro Comune di fronte alla quantità che occorre per Siena.

Il Consiglio, sentito che l'unico modo di risolvere il problema dell'acqua potabile era questo, di approfittare delle vantaggiose condizioni offerte dal Comune di Siena, considerato che era urgente prendere una decisione perchè al Comune di Siena occorreva assolutamente sapere la quantità d'acqua totale da trasportarsi per fare in tempo la ordinazione dei tubi di ghisa. Considerato che i progetti dell'Ing. Conti offrono serie garanzie e che la somma prevista di L. 300,000 per tutta l'opera sarà corrispondente alla spesa effettiva che si andrà ad incontrare. Considerato che col contributo dello Stato e col represso dalla vendita dell'acqua la spesa annuale, che dovrà sopportare il Comune di Montalcino per gli interessi del mutuo da contrarsi, non sarà tale da aggravare in modo eccessivo le classi abbienti — deliberava all'unanimità per appello nominale — dopo che venne ritirata una proposta sospensiva del cons. Ciacci Luigi — di accettare le proposte della Giunta.

Tutti coloro che apprezzano nel loro giusto valore i grandi vantaggi di una buona ed abbondante provvista di acqua potabile, non possono che plaudire all'opera attiva dell'On. Sindaco e della Giunta ed al pieno consenso che ha trovato nel Consiglio Comunale.

Tutta la popolazione poi nutre viva gratitudine verso il Comune di Siena che sa disposto a facilitare a noi quanto sarà possibile la via per raggiungere il soddisfacimento di un così vivo bisogno.

* *

Non furono accettate le dimissioni da Assessore dell'avv. Padelletti, date dopo che egli fu nominato Rettore dell'Ospedale.

×

Su proposta dell'On. Giunta il Consiglio deliberava poi ad unanimità di voti di incaricare il Sindaco di fare istanza al Monte de' Paschi perchè anche a Montalcino sia posta una Succursale della Cassa di Risparmio di quell'Istituto. Facciamo voti che la detta domanda, che risponde a un vero e sentito bisogno della nostra Città, e di tutto il nostro Comune, sia favorevolmente accolta.

R. SPEDALE.— Il sig. Avv. Dott. Carlo Padelletti li di 11 corrente prendeva possesso dell'Ufficio di Rettore.

Data la sua vasta cultura, il suo animo umanitario e la fermezza di carattere, siamo sicuri che le sorti del nostro Ospedale saranno migliorate e che l'Istituto corrisponderà ai dettami della scienza onde alleviare veramente i mali della povera gente.

Il nuovo Rettore ha rinunziato all'assegno annuo che veniva corrisposto a titolo di gratificazione il quale assegno è stato aggiunto allo stipendio stanziato pel Segretario-Ragioniere, onde avere così una persona di vera competenza amministrativa. Dalla Prefettura, richiesto dal nuovo Rettore, fu inviato il Commissario Prefettizio sig. Marini Attilio per organizzare con criteri moderni l'Amministrazione ospitaliera.

CINEMATOGRAFO ILCINESE. Oggi quattro rappresentazioni con nuovo sceltissimo attraente programma: ore 3, 4 1/2, 7 1/2 e 9.

CIRCOLO POPOLARE RICREATIVO.— Stasera solito divertimento con tombola.

SOCIETA FILARMONICA.— La tradizionale festa di S. Cecilia, che cadeva venerdì p. p. è stata rimessa ad oggi ed in tale occasione la nostra Filarmónica inaugura la propria bandiera con adeguata cerimonia alle ore 10 ant. Dopo la quale verrà fatta una bicchierata e stasera il banchetto sociale. — Auguri di florida vita per il nostro Sodalizio.

PRO-CALABRIA — Al Teatro locale la sera del 10 corrente indetta dal Circolo popolare indipendente ebbe luogo una ruscitissima soiré a beneficio della Calabria.

Nell'intermezzo delle danze dal Cinematografo Ilicnese furono gratuitamente date quattro splendide ed interessanti scene cinematografiche e la Ditta Padelletti Zumpt concesse a metà di tariffa la sfarzosa illuminazione elettrica del Teatro.

Fu estratta una tombola che fruttò con le offerte versate sul vassoio alla porta un incasso di L. 110,40.

Della buona riuscita ne va data lode al Consiglio Direttivo del Circolo popolare ricreativo indipendente ed a tutte quelle persone che coadiuvarono a rendere bella col loro contributo e con la loro presenza, la festa.

L'orchestra Vincenzo Bellini suonò molto bene scelti ballabili.

* * *	
Il Municipio ha contribuito con	L. 50
L'Unione Operaia	» 10
Società Margherita di Savoia	» 70
Circolo Ricreativo indipendente	» 61,70
Confraternita di Misericordia	» 15
* * *	

Il Comitato costituito dall'Unione popolare di Montalcino il 17 Novembre cor. effettuò il versamento della somma raccolta in L. 267,15 e l'Egregio sig. Sindaco Costanti inviò la seguente lettera:

Sig. Presidente del Comitato dell'Unione Popolare di Montalcino

Mentre accuso ricevuta della Somma di L. 267,15 raccolta dal vostro Comitato in pro dei danneggiati dal terremoto della Calabria, prego la S. P. di gradire e di far gradire ai componenti il Comitato stesso l'espressione del mio ringraziamento per l'opera filantropica prestata in questa luttuosa circostanza non che i ringraziamenti di

Pro-Calabria. Nomi degli oblatori Città di Montalcino.

Belvisi Savino Cent. 30 - Vegni Quintilio c. 20 - Pagliantini Tito c. 10 - Pagliantini Domenico c. 10 - Gorelli Giacinto c. 10 - Romagnoli Adamo c. 10 - Caporali Antonio c. 20 - Boicardi Angelo c. 50 - Ciacci Luigi di Giov. c. 30 - Madioni Giovanni c. 30 - Regoli Raffaello c. 50 - Franci Carlo c. 30 - Matteucci Ferdinando c. 10 - Marcocci Achille c. 10 - Cencioni Giuseppe c. 10 - Bindi Giovanni c. 30 - Martini Curio c. 10 - Berni Ferdinando c. 20 - Faneschi Agostino c. 20 - Caporali Sabatino c. 10 - Mullinari Giovanni c. 50 - Capacciali e figli L. 2 - Rabazzi Federico c. 10 - Cencioni Giovanni c. 10 - Marcocci Costantino c. 10 - Garoni Gabriello c. 10 - Barlacchi Ernesto c. 10 - Billazzi Settimio c. 20 - Giannettini Amato c. 10 - Magliacani Angelo c. 10

questo Municipio estendibili a tutti i Sodalizi ed i privati che si sono compiaciuti di far pervenire pel di Lei mezzo le loro generose offerte.

Mi creda frattanto con piena osservanza.

Il SINDACO
Ing. G. Costanti

Montalcino, 18 Novembre 1907

Ecco il resoconto:

SOMME RACCOLTE DAL COMITATO PRO-CALABRIA Costitutosi dall'Unione popolare di Montalcino

Questua in Città	L. 126,95
Dal Cinematografo Ilicnese	» 32,95
Accademia Astrusi	» 10,00
Società Reduci e F. Militare	» 5,00
Circolo Pop. Ricreativo	» 8,60
Società Operaia di M. S.	» 5,00
Frazione Castelnuovo	» 37,65
« Torrenieri	» 10,00
« S. Angelo	» 14,00
Circolo Socialista	» 2,00
Congregazione di Carità	» 15,00
Totale	L. 267,15

Tipografia la Stella per stampe	L. 10,00
Marche da bollo corrisp. etc.	» 1,70
Avv. Tamanti Giuseppe	» 2,00
Far. Padelletti Cino	» 2,00
Dott. Laghi Augusto	» 2,00
Vegni Luigi	» 70
Tipografia la Stella	» 5,00
Totale	11,70 11,70

Inventario degli indumenti raccolti nella passeggiata di beneficenza del 1. Novembre 1907.

- 1 Berretto da bambini.
- 1 Sottocoperta di lana bianca con bordo celeste, nuova.
- 2 Lenzuola.
- 1 Involto contenente una sottoveste un paio di mutande e calzini.
- 2 Scampoli peloncino e percale con due mazzi cotone rosso.
- 1 Giacchetto da donna usato.

Vegni Vincenzo c. 10 - Caselli Guglielmo c. 10 - Marri Stefano c. 20 - Grazzi Giovanni c. 20 - Farnetani Osvaldo c. 20 - Mascagni Giusto c. 20 - Antichi Angelo c. 10 - Armini Girolamo c. 10 - Collini Tito c. 10 - Turbanti Francesco c. 30 - Farnetani Giuseppe c. 20 - Pieri Giuseppe c. 30 - Fommei Giovanni c. 10 - Frulli Giacinto c. 10 - Baccinetti Giovanni c. 10 - Faiticher Antonio c. 50 - Nozzoli Cosimo c. 50 - Fatini Luigi c. 10 - Mazzi Nazzarena c. 10 - Pieri Maria c. 10 - Bucci Savina c. 10 - Nardi Lorenzina c. 30 - Nardi Giuseppa c. 10 - Faneschi Olimpia c. 50 - Faneschi Soccora c. 20 - Fulfa c. 10 - Becarelli Agostino c. 10 - Galeotti Vincenzo c. 10 - Fommei Ruggero c. 20 - Viiddiani Pietro - Cherubini Pasquale c. 20 - Maggiorelli Aroldo L. 1 - Vegni Maria c. 10 - Ferretti Angelo c. 10 - Fratangioi Maria c. 05 - Ciacci Elvira c. 05 - Adele Brigidi L. 1 - don Ilario Imberciadori c. 50 - Fom-

- 1 Camicia da uomo, usata.
 - 1 Detta « «
 - 1 Vestito da donna completo, usato.
 - 1 Sottocoperta di lana bianca usata.
- Totale Capi 12 di indumenti.

Il PRESIDENTE

Giuseppe Saloni

Il Segretario

Gino Lecchini

Come ben si vede il Comitato oltre a prestarsi gratuitamente e con zelo per la passeggiata, adobbo del carro, corrispondenza con le frazioni etc. sopportò tutte le spese di stampe, posta, affissione, decorazione etc.

L'esito non poteva essere migliore e ne va data lode a tutti i componenti il Comitato stesso, che sotto la autorevole direzione del Presidente Saloni, hanno saputo, nel nome santo della Carità, giovare ai nostri sventurati fratelli di Calabria.

Sensi di viva gratitudine porge il Comitato a tutte quelle Società, Enti Morali e persone che vollero versare il loro obolo nelle mani del medesimo.

Il 20 Novembre cor. alle ore 13 cessava di vivere, dopo breve malattia, l'onesto ed amato concittadino

Alessandro Brigidi.

Al dolore intenso della famiglia Brigidi si associa il nostro, col sincero rimpianto di avere perduto un bravo, leale e caritatevole uomo, che copri con dignità cariche pubbliche e dirette con amore e disinteresse Società filantropiche.

Imponente attestato di affetto per la famiglia e di sincero rimpianto per l'estinto fu l'accompagnamento all'ultima dimora, al quale presero parte le Autorità, la Società Reduci e Fratellanza Militare, il Comitato di Beneficenza di cui era Presidente, la Banda cittadina, un numeroso stuolo di amici e parenti. Possa tale spontanea dimostrazione lenire il dolore dell'afflitta famiglia.

ANTONIO FRANCI *Gerente responsabile*

Montalcino. *Presso Tipografia "La Stella"*

mei Cristina c. 20 - Guerrini Curzio c. 10 - Cavalli Orlandina c. 20 - Belatti Angelo c. 10 - Terzuoli Cesare c. 10 - Bartalucci Giuseppe c. 10 - Marconi Giovanni c. 10 - Lombardi Soccorso c. 10 - Vegni Oreste c. 10 - Voltolini Alessandro c. 10 - Fregoli Antonio c. 10 - Zannoni Domenico c. 05 - Batignani Sabatino c. 05 - Del-Bigo Francesco c. 05 - Mantengoli Giacinto c. 10 - Mignari Angelo c. 20 - Verzali Caterina c. 10 - Lamoretti Diomira c. 10 - Gorelli Francesca c. 10 - Ciacci Pasquale c. 10 - Caporali Assunta 2 camicie e c. 50 - Casa Tamanti, una Coperta e due Lenzuola e L. 5 - Bindi Anna, un vestito ed un giacchetta - Brigidi Vincenzo c. 60 - Cresti Marianna c. 10 - Brigidi Ernesta c. 30 - Batazzi Giuseppe c. 20 - Mignari Sabatino c. 20 - Galassi Maria L. 1 - Galassi Camillo L. 5 - Padelletti Marietta L. 2 - Faneschi Maria c. 30 - Petri Giuseppe c. 20 - Cavalli Lorenzo, calzini, sottoveste e mutande.

(Continua)

IL RISTORATORE NATURALE DELLA SALUTE

Composto interamente di radici e di erbe e considerato da migliaia di consumatori. Il migliore e più economico rimedio casalingo del mondo perchè è stato sperimentato.

Il più soddisfacente lassativo, purificatore del sangue e regolatore del fegato.

La scienza ha provato al di là di ogni dubbio che un gran numero delle malattie così comuni all'umanità hanno la loro origine nelle condizioni disordinate degli organi digestivi. Può essere solamente un dolor di testa come può essere un caso di avvelenamento di sangue risultante in serie complicazioni.

IL RISTORATORE NATURALE DELLA SALUTE agisce sul sangue purificandolo completamente, mantiene in buon ordine gli organi digestivi e previene molte malattie di attaccarci.

IL RISTORATORE NATURALE DELLA SALUTE è un sicuro trattamento per le malattie del fegato. Egli riesce a rendere la carnagione chiara, ritornare la vivacità allo sguardo, alleviare quel sentimento di stanchezza e di inquietudine ed in breve fa di voi un nuovo essere.

Questo rimedio casalingo ha risolto il grande problema di mantenere ogni persona in salute.

Migliaia di testimonianze provano la virtù del RISTORATORE NATURALE DELLA SALUTE.

Per chiarimenti e commissioni rivolgersi all'Agente locale SIG. FEDELE CIACCI.